



Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Stefano SIRAGUSA | Presidente |
| Marco VILLANI | Consigliere |
| Luigi DI MARCO | Consigliere |
| Francesca Paola ANELLI | Consigliere |
| Antonio DANDOLO | Consigliere |
| Giovanni GUIDA | Primo Referendario (relatore) |

nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di Castel Castagna (TE), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di Castel Castagna (TE) - 498 abitanti - acquisita mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 31 gennaio 2020, protocollo n. 1080;

vista l'ordinanza del 7 settembre 2020, n. 34/2020, con la quale il Presidente ha trasmesso alla Sindaca del Comune di Castel Castagna (TE) la nota di deferimento del 28 agosto 2020, protocollo n. 265, avente ad oggetto *"Comune di CASTEL CASTAGNA (TE) - Esame del questionario al rendiconto di gestione 2018. Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo"*;

vista la memoria del Comune di Castel Castagna (TE) del 23 settembre 2020, acquisita al protocollo della Sezione n. 4435 in pari data;

vista l'ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 38/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA;

FATTO E DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del Comune di Castel Castagna, l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Il Magistrato istruttore ha comunque ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità.

3. Il Presidente della Sezione, con l'ordinanza del 7 settembre 2020, n. 34/2020, ha trasmesso alla Sindaca del Comune di Castel Castagna la nota di deferimento avente ad oggetto "*Comune di CASTEL CASTAGNA (TE) - Esame del questionario al rendiconto di gestione 2018. Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo*", assegnando un termine per controdedurre sulle criticità evidenziate dal Magistrato istruttore. L'Amministrazione comunale, con nota del 23 settembre 2020, acquisita al protocollo della Sezione n. 4435 in pari data, ha trasmesso le proprie memorie. Nel prosieguo della deliberazione, separatamente per ciascun fattore di criticità, sono analizzate congiuntamente le risultanze istruttorie e le osservazioni specificamente formulate dal Comune.

4. La tabella che segue evidenzia il risultato di amministrazione 2018 e la sua composizione.

Tabella 1: Risultato di amministrazione

| | 2018 |
|---|----------|
| | euro |
| AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE | 9.706,61 |
| PARTE ACCANTONATA | 9.706,61 |
| di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) | 8.916,12 |
| di cui Fondo contenzioso | 790,49 |
| PARTE VINCOLATA | - |
| PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | - |
| PARTE DISPONIBILE | 0,00 |

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP, parere dell'Organo di revisione al rendiconto di gestione 2018

L'esercizio 2018 chiude con un risultato di amministrazione positivo (€ 9.706,61), ma interamente accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità (€ 8.916,12) e al fondo contenzioso (€ 790,49).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), determinato utilizzando il metodo semplificato previsto dal d.m. 20 maggio 2015, è pari a € 8.916,12, in riduzione rispetto a quello determinato con il rendiconto 2017 (€ 10.782,75). L'Organo di revisione, al riguardo, nel parere al rendiconto 2018, precisa che: "(...). L'Ente ha giustificato tale diminuzione per effetto della sospensione delle riscossioni IMU, TASI e TARI a seguito degli eventi sismici per cui, per tali entrate, il calcolo del FCDE non risulta attendibile. Il calcolo del fondo crediti è stato quindi effettuato solo sulle entrate relative ai fitti attivi e proventi da illuminazione votiva". Criticità relative alla costituzione del FCDE sono già state rilevate con la deliberazione n. 149/2019/PRSE del 30 ottobre 2019 (esame dei questionari ai rendiconti 2015, 2016 e 2017). Nel questionario al rendiconto 2018, l'Organo di revisione attesta la costituzione e la congruità del fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco, tuttavia, dalla tabella sopra riportata si osserva la mancata costituzione del fondo in discorso.

4.1. In esito all'istruttoria, l'Ente ha comunicato che l'importo relativo all'indennità di fine mandato del Sindaco è stato iscritto in uno specifico capitolo di spesa (cap. 20 "Indennità del Sindaco"). Al riguardo, questa Sezione, nell'accertare l'errata contabilizzazione dell'indennità in parola, richiama il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2, lett. i), che recita "anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato <<fondo spese per indennità di fine mandato del ...>>. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".

4.2. Questo Collegio raccomanda al Comune una scrupolosa attenzione dei principi contabili nella rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione e ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e, fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

5. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato della gestione di parte corrente pari a zero, come evidenziato dalla tabella che segue.

Tabella 2: *Verifica equilibri di parte corrente*

| | 2018 |
|---|--------------|
| | euro |
| A) FPV per spese correnti (iscritto in entrata) | 7.890,80 |
| B) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | - |
| C) Totale entrate correnti | 1.117.850,36 |
| D) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da Amministrazioni pubbliche | - |
| E) Spese correnti | 1.117.432,87 |
| F) FPV di parte corrente (di spesa) | 0,00 |
| G) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | - |
| H) Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | 8.308,29 |
| I) SOMMA FINALE (I=A-B+C+D-E-F-G-H) | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL | |
| J) Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti | - |
| K) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE N=I+J+K-L+M | 0,00 |

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Il Collegio ricorda al Comune che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

6. Con riferimento alla gestione della liquidità, l'esercizio 2018 espone un fondo cassa finale positivo per € 295.218,60, ma interamente vincolato. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, attesta che il fondo cassa al 31 dicembre 2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili del Comune e che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2018. Quest'ultima è costituita da risorse vincolate afferenti agli eventi sismici che hanno interessato il Comune di

Castel Castagna; l'Organo di revisione, al riguardo, dichiara di aver verificato la corretta costituzione dei vincoli relativi a tali somme (cfr. questionario al rendiconto 2018). Anche nel 2018, come già rilevato per gli esercizi precedenti, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del Tuel. La tabella che segue evidenzia l'andamento degli impegni/accertamenti e dei pagamenti/riscossioni relativi all'anticipazione di tesoreria nel biennio 2017/2018.

Tabella 3: *Andamento anticipazioni di tesoreria*

| | 2017 | 2018 |
|--------------------------|------------|------------|
| Accertamenti | 806.715,69 | 500.347,61 |
| Riscossioni c/comp. | 674.066,83 | 367.698,75 |
| Riscossioni c/residui | 0,00 | 132.648,86 |
| Residui attivi al 31.12 | 132.648,86 | 132.648,86 |
| <hr/> | | |
| Impegni | 806.715,69 | 500.347,61 |
| Pagamenti c/comp. | 806.715,69 | 500.347,61 |
| Pagamenti c/residui | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi al 31.12 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La Sezione con deliberazione n. 149/2019/PRSE del 30 ottobre 2019 ha evidenziato una serie di criticità concernenti la gestione finanziaria del Comune relative, in particolare, alla gestione di cassa. Nella predetta deliberazione si è invitato l'Ente *"a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare la gestione di cassa (...), dandone comunicazione a questa Sezione entro sei mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, trasmettendo apposita relazione, asseverata dal proprio Organo di revisione, in cui venga dato conto in particolare, oltre delle misure correttive adottate, dell'evoluzione della situazione di cassa, evidenziando l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria, eventuali anticipazioni e fondi vincolati non ricostituiti"*.

In data 22 maggio 2020 (ns. prot. n. 3065), l'Ente ha trasmesso la *"Relazione in riscontro alla Deliberazione n. 149/2019/PRSE"*, che risulta firmata dal Responsabile dei servizi finanziari e dalla Sindaca, ma priva dell'asseverazione dell'Organo di revisione.

6.1. Al riguardo, emerge l'assenza di un esame da parte del Consiglio comunale sia degli esiti della richiamata deliberazione di questa Sezione che delle misure correttive richieste per il superamento delle criticità finanziarie accertate dal Collegio. Come noto, infatti, al Consiglio comunale è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le misure correttive idonee al superamento delle criticità/irregolarità rilevate dalla Sezione. Nelle memorie trasmesse in data 23 settembre 2020, è rappresentato quanto segue: *"preme sottolineare che in relazione alla deliberazione n. 149/2019/PRSE, la Corte non investe mai nel suo invito il Consiglio comunale, né in termini di notifica"*

delle comunicazioni, le quali vengono sempre indirizzate alla Sindaca, quale legale rappresentante dell'Ente, né in termini di misure correttive, per le quali si pone l'invito ad attuarle all'Ente, e in quanto tale al suo legale rappresentante. Pertanto, si è ritenuto fosse sufficiente l'invio della relazione delle misure da adottare a firma del Responsabile dei servizi finanziari e della Sindaca. Naturalmente, la mancata asseverazione della relazione ad opera del revisore (...) si è avuta per gravi problemi di salute dello stesso revisore che aveva determinato un fermo della propria attività, avendo l'Ente provveduto tempestivamente all'invio delle misure allo stesso (...). Comunque, essendo l'Ente in questo momento in rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, al primo consiglio utile per materia, si provvederà a coinvolgere il Consiglio comunale sulle delibere adottate dalla Corte". Nel prendere atto dell'impegno assunto a portare le predette questioni all'esame del prossimo Consiglio comunale, si evidenzia incidentalmente, al riguardo, che la deliberazione n. 149/2019/PRSE, prevedeva espressamente che la stessa fosse comunicata anche al Presidente del Consiglio comunale, in quanto rientra ex art. 42 TUEL nelle competenze del Consiglio comunale la valutazione sulle misure che possono incidere sulla gestione finanziaria dell'Ente, in termini di maggiori entrate e minori spese.

6.2. Nella predetta memoria si rappresenta, altresì, che: "L'Ente, (...), durante l'esercizio finanziario, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, riconosciuta e permessa ex lege, per far fronte sia a situazioni emergenziali (sisma 2016/2017) sia per carenza di liquidità dovuta ai ritardi dei trasferimenti ad opera dello Stato e delle Regioni, sia a ritardi negli incassi dei tributi (sospesi o posticipati per questioni emergenziali come il sisma 2016/2017), sia per credito ATO. Si precisa, altresì, che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per complessivi 293.509,50 euro è il totale dei movimenti del castelletto effettuati nei vari periodi dell'anno iscritti nel mastro, riguardo alle anticipazioni avute e non restituite al 31 dicembre 2019. Si evidenzia, altresì, che talune anticipazioni sono state già rimborsate nel successivo anno finanziario, mentre altre verranno cancellate dai residui passivi gradualmente per non insorgere in disavanzo. Invece, la mancanza di indicazione dell'entità degli interessi passivi riferiti all'anticipazione avuta, è dovuta unicamente all'utilizzo in termini di cassa dei fondi vincolati, che annualmente vengono regolarmente e puntualmente ripristinati. Invero, per il 2020, non si è avuta anticipazione della tesoreria dal 1 marzo al 30 aprile. Inoltre, la situazione della cassa al 31 dicembre 2019 è stata pari a zero. Naturalmente occorre sottolineare come le emergenze che soprattutto si sono verificate negli ultimi anni (sisma 2016/2017 centro Italia e l'attuale pandemia mondiale da covid 19), hanno comportato per le amministrazioni, soprattutto piccole, anticipi sulle spese da realizzare per la gestione, la sospensione e/o posticipazione dei tributi locali, si sono avuti ritardi e tagli nei trasferimenti statali, rendendo la gestione economico-finanziaria di un ente costantemente in tensione.

Pertanto, le misure correttive adottate dall'ente, per la gestione di cassa sono:

- transazione Ente/ATO/Ruzzo reti pari ad euro 210.000,00;

- accertamenti tributi comunali;
- alienazione immobili proprietà comunale non istituzionali;
- incassi per spese già sostenute (finanziamenti di altri enti).

Tutto quanto premesso si conclude ritenendo che i correttivi posti in essere, di natura oggettiva, siano sufficienti a definire gli aspetti sollevati dalla Corte dei conti in modo da assicurare una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta sempre a salvaguardare gli equilibri di bilancio anche per gli anni a venire, nella sempre massima collaborazione di questo Ente”.

L'efficacia di tali misure non appare, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ente, allo stato attuale e in chiave prospettica, idonea ad assicurare un pieno superamento delle criticità finanziarie evidenziate da questa Sezione. Tale scarsa efficacia delle misure correttive adottate appare emergere, in vero, dall'analisi dei dati SIOPE, dai quali si evidenzia un fondo cassa al 31 dicembre 2019 pari a zero e il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria anche per gli esercizi 2019 e 2020.

La tabella soprariportata, inoltre, evidenzia una non corretta conservazione al 31 dicembre 2018 di un residuo attivo relativo all'anticipazione di tesoreria pari a € 132.648,86; con riferimento alla corretta contabilizzazione delle anticipazioni in parola, il Collegio, con la citata deliberazione n. 149/2019/PRSE, aveva già richiamato l'attenzione del Comune sulla necessità di effettuare una ricostruzione contabile delle movimentazioni relative all'anticipazione di tesoreria per un definitiva verifica dell'esatta quantificazione del saldo debitorio/creditorio.

6.3. Il Comune, con nota del 23 settembre 2020, al riguardo, ha relazionato quanto di seguito riportato: *“In merito alla gestione della liquidità si sottolinea, che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'anno 2018 sia dovuto a situazioni fortemente emergenziali (sisma 2016/2017 Castel Castagna Comune del cratere sismico e l'emergenza è sino al 31 dicembre 2020); la carenza di liquidità è dovuta ai ritardi dei trasferimenti ad opera dello Stato e delle Regioni, oramai divenuti ritardi costanti; e sia a ritardi e/o sospensione degli incassi dei tributi comunali conseguenza del cratere sismico che chiaramente prevede la non riscossione sugli immobili inagibili (Castel Castagna ha oltre 90 immobili inagibili, un numero considerevole se si tiene conto del ridotto patrimonio immobiliare presente sul territorio. Inoltre il residuo attivo relativo all'anticipazione di tesoreria pari a € 132.648,86 (dovuto a dimenticanza) con il riaccertamento anno 2019 vennero depennati € 64.646,95 mentre la restante somma verrà cancellata definitivamente nei successivi esercizi finanziari. Per rimuovere definitivamente questo inconveniente cronico dell'anticipazione di cassa questa Amministrazione, data la florida situazione patrimoniale ((c/patrimonio 2019) ha attivato tutte le procedure per l'alienazione di alcuni immobili, non istituzionali, di proprietà comunale, il cui valore di mercato, come da relazioni effettuate, ammonterebbe a circa euro 300.000,00 mila; oltre la transazione Ente/Atò/Ruzzo pari ad euro*

215.000,00 mila; accertamenti tributi comunali; incassi per spese già sostenute (finanziamenti di altri enti)".

6.4. Il Collegio non può non evidenziare la grave criticità contabile posta in essere nella gestione dell'anticipazione di tesoreria, che mina la rappresentazione stessa degli equilibri di bilancio. Come altra Sezione di questa Corte ha avuto già modo di rilevare in relazione a fattispecie analoga (Sez. controllo Piemonte delibera n. 67/2019/PRSP), il relativo titolo di entrata per propria natura non può generare residui attivi. La somma iscritta, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria. Il residuo attivo è stato, in vero, generato a seguito di grave errore di contabilizzazione, poiché l'importo degli accertamenti risulta maggiore sia rispetto all'importo delle riscossioni sia all'importo dei corrispondenti impegni.

Tale errata contabilizzazione ha comportato la non corretta determinazione del risultato di amministrazione 2018 in quanto il valore finale ha incluso una partita contabile (residui attivi su anticipazione di tesoreria) non iscrivibile in bilancio. Tale criticità, peraltro, appare trascinarsi anche nei successivi esercizi alla luce di quanto rappresentato dallo stesso Comune. Si ricorda, al riguardo, che il principio contabile 3.26 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"...alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*, nonché quanto specificato dal principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2: *"per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto*

con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

Dunque, è evidente che gli accertamenti del titolo 7 delle entrate devono necessariamente corrispondere con le relative riscossioni che rappresentano gli importi che il Tesoriere "anticipa" all'Ente, nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, debba provvedere ad eseguire l'ordine di un pagamento e il fondo cassa risulti pari a zero, in esito alla preventiva autorizzazione di cui al provvedimento deliberativo ex articolo 222 del Tuel.

6.5. Alla luce dei principi ora richiamati, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune nella richiamata memoria, è necessario porre in essere immediati correttivi volti a rimuovere la predetta grave criticità contabile.

7. Passando più nel dettaglio, a i dati relativi all'esercizio 2018, a chiusura del predetto esercizio, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il Comune di Castel Castagna, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad € 802.912,75 e totale dei residui passivi pari ad € 1.088.424,74, con una prevalenza dei passivi sugli attivi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2018 pari ad € 432.097,09 - con una percentuale di formazione dei residui del 14,40% (incidenza dei residui 2018 sugli accertamenti di competenza 2018) - residui passivi prodotti dalla competenza 2018 pari ad € 795.864,92 - con una percentuale di formazione dei residui del 26,33% (incidenza dei residui 2018 sugli impegni di competenza 2017);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2018 pari ad € 370.815,66 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 35,97% - residui passivi degli esercizi precedenti al 2018 pari ad € 292.559,82 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 47,13%.

Al 31 dicembre 2018, per quanto riguarda i residui di parte corrente, particolarmente significativo è l'importo dei residui attivi conservati al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" (€ 144.738,96 di cui € 105.356,30 generati dalla competenza ed € 39.382,66 prodotti dalla gestione dei residui) e al titolo 3 "Entrate extratributarie" (€ 260.417,35 di cui € 22.030,96 generati dalla competenza ed € 238.386,39 prodotti dalla gestione dei residui). Con riferimento ai residui passivi, anche l'importo dei residui conservati al titolo 1 "Spese correnti" (€ 373.464,01 di cui € 346.358,55 generati dalla competenza ed € 27.105,46 prodotti dalla gestione dei residui) appare significativo.

La tabella che segue evidenzia, per l'esercizio 2018, la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate correnti e alle entrate per c/terzi e partite di giro.

Tabella 4: Gestione residui attivi 2018

| | Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" | Titolo 3 "Entrate extratributarie" | Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" |
|---|--|------------------------------------|--|
| Residui attivi al 01.01.2018 | 106.513,87 | 276.730,60 | 127.192,54 |
| Riscossioni c/ residui | 60.854,38 | 12.414,96 | 5.056,52 |
| Riaccertamento dei residui | -6.276,83 | -25.929,25 | -91.504,61 |
| Residui attivi antecedenti al 2018 conservati al 31.12.2018 | 39.382,66 | 238.386,39 | 30.631,41 |
| Percentuale di riscossione | 57,13% | 4,49% | 3,98% |

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 rappresenta un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione. La tabella soprariportata mostra una percentuale di riscossione significativa per il titolo 1 (57,13%) e bassa per il titolo 3 (4,49%).

I residui attivi di parte capitale (titoli 4, 5 e 6) sono complessivamente pari a € 104.254,56 di contro i residui passivi per spese in conto capitale (titolo 2) sono pari a € 661.952,15, la differenza di € 557.697, 59 non appare trovare copertura nel fondo di cassa finale. Nel questionario, l'Organo di revisione dichiara, altresì, che, nel rendiconto 2018, le somme iscritte nei titoli 4, 5 e 6 delle entrate non sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese d'investimento.

7.1. In merito, il Comune precisa che: *"i residui attivi e passivi di parte corrente sono stati in buona parte cancellati o riscossi/pagati (...). I residui generati di competenza nel Titolo I, per un ammontare di € 105.356,30, sono dovuti solo alla mancanza di riscossione causa le sospensioni dovute alle calamità naturali ed ai ruoli realizzati negli anni successivi all'esercizio di competenza. Per i residui del titolo III generati per € 238.386,39 sono dovuti alla stipula della transazione con "ERSI ABRUZZO" per la riscossione del credito vantato dall'Ente, pari ad € 215.106,75. Per quanto riguarda il questionario del rendiconto 2018 redatto dal revisore dei conti che dichiara i titoli IV, V, VI delle entrate non sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, si evidenzia che il Contributo Ministeriale ex investimento iscritto al titolo IV è stato utilizzato per gli equilibri del bilancio a sostegno delle spese correnti".* L'Ente non ha, dunque, fornito chiarimenti in merito alla differenza tra i

residui passivi e i residui attivi di parte capitale che non troverebbe copertura nel fondo cassa finale.

7.2. Questo Collegio, nel prendere atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, richiama il Comune di Castel Castagna all'adozione di misure immediate e concrete volte a potenziare la capacità di riscossione, in modo da consentire il graduale rientro dalle anticipazioni di tesoreria e, più in generale, la tutela degli equilibri di bilancio e la sostenibilità del proprio debito. La Sezione, inoltre, si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi. Come noto, infatti, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli *stocks* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora rimosse o pagate al termine dello stesso.

8. In merito al rispetto della normativa dettata in materia di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, l'Organo di revisione comunica che l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel (cfr. parere e questionario al rendiconto 2018). Si osserva, tuttavia, al riguardo un'evidente distonia, in quanto nel questionario al rendiconto 2018 il revisore comunica di aver verificato la corretta attuazione delle procedure di cui all'articolo 7-bis, commi 4 e 5, del d.l. n. 35/2013, mentre dal parere si evince che l'Ente non ha attuato le procedure in discorso.

8.1. L'Ente ha trasmesso a questa Sezione copia delle comunicazioni inviate al MEF, relative ai debiti scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018 (€ 211.979,29) e al 31 dicembre 2019 (€ 97.304,92), ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018. Tale debiti, secondo quanto riportato nelle memorie del Comune, sono per la maggior parte riferibili alla pubblica illuminazione ed *"a tutte le utenze sospese in quanto considerate da questo Ente onerose e non rispettose riguardo ai contratti stipulati con i vari gestori"*.

9. Per quanto concerne i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate), si è verificato che il Comune di Castel Castagna, con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 17 dicembre 2019 ha approvato, nei termini prescritti dal legislatore, il Piano di razionalizzazione periodica

delle partecipazioni ed ha provveduto all'invio dello stesso alla Sezione regionale di controllo. Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune, al 31 dicembre 2018, detiene le seguenti partecipazioni: Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. (0,58%, società attiva), Ruzzo Reti S.p.a. (2,27%, società attiva).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare l'immediata eliminazione della quota rimanente erroneamente mantenuta quale residuo attivo inerente all'anticipazione di tesoreria, nonché più in generale volte ad una corretta gestione dei residui e ad incrementare la capacità di riscossione, in modo da assicurare una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a comunicare le misure correttive adottate, approvate dal Consiglio comunale, entro 90 dalla comunicazione della presente deliberazione;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'adozione e la corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Castel Castagna (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
24.10.2020 10:10:06
CEST